

N. 02509/2013REG.PROV.COLL.

N. 00989/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2013, proposto da:
Ministero della Giustizia, Commissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2011
- presso la Corte d'Appello di Lecce, Commissione per gli Esami di Avvocato -
Sessione 2011 - presso la Corte d'Appello di Salerno, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

Patrizia Ratti, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pomarico, con domicilio
eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 02020/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prove orali per gli esami di avvocato .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Patrizia Ratti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Maria Cistina Lenoci su delega di Giovanni Pomarico e l'avvocato dello Stato Marinella Di Cave;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La dott.ssa Patrizia Ratti partecipava agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione anno 2011 , ma non veniva ammessa alle prove orali , avendo riportato il giudizio complessivo alle prove scritte di 85, inferiore al minimo richiesto di 90, in ragione del giudizio insufficiente formulato dalla Commissione relativamente alla prova consistente nella redazione di un parere in materia penale

L'interessata impugnava i giudizio di non ammissione alle prove orali innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce che con sentenza n.2020 /2012 accoglieva il ricorso, censurando il giudizio reso dalla Commissione in ordine all'elaborato suindicato che sarebbe stato erroneamente e ingiustificatamente ritenuto non sufficiente.

Avverso tale decisum , ritenuto errato ed ingiusto, è insorta l'Amministrazione della Giustizia deducendo a sostegno del proposto gravame le censure di violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 della legge n.241/90, dell'art.22 del RDL 27/11/1933 n.1578 come sostituito , da ultimo dall'art.1-bis del d.l. 21/5/2003 n.112, convertito in legge 18/7/2003 n. 180, illogicità manifesta della sentenza del Tar.

.Secondo parte appellante il primo giudice si è di fatto sostituito all'organo istituzionalmente preposto a valutare le prove sindacando nel merito la valutazione resa dalla Commissione esaminatrice, con l'esercizio di una indebita ingerenza nell'attività tecnico discrezionale rimessa esclusivamente alla predetta Commissione.

Tanto premesso, l'appello si appalesa fondato in relazione ai profili di doglianza dedotti in ordine alle statuizioni rese dal primo giudice, con riforma integrale dell'impugnata sentenza.

La Sezione deve qui richiamare quanto più volte Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare in subiecta materia e cioè che :

a) la Commissione giudicatrice di un concorso esprime, quanto alla sufficienza della preparazione del candidato, un giudizio tecnico- discrezionale caratterizzato da profili di puro merito...non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza , arbitrarietà o travisamento (Cons. Stato Sez. IV n.1237/2008);

b) il giudice deve valutare la coerenza logica del giudizio operato dalla Commissione , ma non può sostituire o giustapporre alla valutazione della Commissione un proprio , differente giudizio (Cons. Stato Sez. IV n.5581/2012)

Nella specie, tali regulae iuris risultano palesemente non osservate, atteso che il Tar con le gravate statuizioni ha proceduto ad un (non consentito) rinnovato giudizio delle prove , giungendo a formulare un giudizio positivo, che costituisce esercizio

di proprio , autonomo potere valutativo, senza invece ripercorrere il percorso logico seguito dall'organo straordinario dell'amministrazione e in ciò si rinvencono gli estremi di una sorte di eccesso di potere giurisdizionale.

Le critiche mosse alla sentenza dall'appellante Amministrazione colgono , pertanto, nel segno , sì da imporre la integrale riforma delle statuizioni assunte dal Tar salentino

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)